

**TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA**

Il Presidente,

a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 11/04/2018

**PREMESSO**

che con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. parte istante ha chiesto all'adito tribunale di nominare un c.t.u. al quale affidare l'incarico di verificare se il calcolo degli interessi indicati nel contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa, e nel piano di ammortamento, avesse comportato effetti anatocistici;

che parte resistente ha contestato l'ammissibilità del ricorso per difetto dei suoi presupposti;

**RILEVATO**

che l'istante ha dedotto e sostenuto che è stato adottato un piano di ammortamento cd. "alla francese";

che ha affermato in particolare che pur pattuito un TAN semplice per effetto dello sviluppo matematico del piano di ammortamento il TAN è divenuto composto il che ha portato, per effetto della capitalizzazione composta, il TAN del 5,63% ad un tasso effettivo annuo, calcolato in capitalizzazione semplice, del 9,05% (ricorso punto 8);

ritenuto che la domanda sia inammissibile per le seguenti ragioni:

lo strumento attivato dal ricorrente (cfr. punto 10 ricorso e conclusioni), svincolato dal presupposto dell'urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione delle cose, ha, il precipuo scopo di scongiurare il contenzioso che tra le parti può sorgere, a fini deflativi, tuttavia è ipotizzabile l'attuazione dello scopo in questione se il contrasto tra le parti è incentrato su questioni semplici e suscettibili di accertamento tecnico, risolte le quali è verosimile che esse possano raggiungere un accordo ed evitare la lite giudiziaria;

non allorquando, come nel caso in esame, il dissidio tra le parti, in fatto ed in diritto, sussiste ed è già sfociato proprio nella presente sede, sull'*an debeat*, sulla cui configurazione esiste una pluralità di soluzioni interpretative, in dottrina ed in giurisprudenza, che è opportuno siano risolte nella sede, a ciò deputata, della cognizione piena della causa di merito, soprattutto se si considera che dalla loro opzione dipende anche il tipo di quesito che si va a formulare al c.t.u. e che la loro anticipata definizione, sia pure provvisoria, finirebbe per comportare un'anticipazione di giudizio nel merito, che non sarebbe in grado di orientare le parti verso la conciliazione della lite;

osservato, infatti, che l'indagine che si richiede al giudice in *subiecta materia* necessariamente presuppone la condivisione di un assunto tutto da dimostrare non sotto il profilo tecnico - contabile ma giuridico, secondo il quale il piano di ammortamento adottato per il mutuo in questione ed "alla francese" sia contrario al divieto posto dall'art. 1283 c.c. in quanto produttivo di interessi anatocistici;

In altri termini: il ricorso ex articolo 696 bis c.p.c. non è ammissibile laddove le parti controvertendo sulla effettiva sussistenza dell'obbligazione condizionino la decisione della causa di merito o alla soluzione di questioni strettamente giuridiche estranee all'ambito di indagini di natura tecnica;

passando dai principi generali al caso specifico si rileva che lo strumento processuale della consulenza tecnica preventiva è correlato dal ricorrente ad un futuro giudizio di merito finalizzato all'accertamento della applicazione da parte della resistente di un TAN che da semplice è divenuto composto con conseguente richiesta di sostituire il tasso d'interesse convenzionale con il tasso d'interesse legale (cfr. punto 9 ricorso) : il che presuppone, però, una valutazione giuridica sulla validità della clausola contrattuale e sulle conseguenze di un'eventuale invalidità;

*Ordinanza, Tribunale di Genova, Pres. Enrico Ravera del 10.05.2018.*

è pacifico che la richiesta CTU non potrebbe certo spingersi fino al punto di rimettere al consulente la risoluzione di questioni di carattere giuridico riservate al giudice né tantomeno il giudice adito potrebbe indicare al CTU i criteri da seguire per effettuare conteggi conformi alla legge senza previamente pronunciarsi in ordine alla validità o meno della contestata clausola contrattuale, pronuncia riservata al giudice del merito;

è pertanto inammissibile il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. in tale ipotesi in quanto nell'instaurando giudizio di merito si prospettano questioni di nullità di singole clausole contrattuali (cfr. punto 9 ricorso);

rilevato, a conferma dell'estrema opinabilità della convinzione in questione e dell'assenza, pertanto, di profili solo squisitamente tecnici da risolvere, che nella giurisprudenza di merito, come quella citata dalla resistente, esiste un orientamento, via via crescente, contrario all'assunto presupposto;

ritenuto che, quindi, l'adesione o meno a tale opzione ermeneutica deve essere riservata al giudice che deciderà il merito della controversia ("L'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. non può essere richiesto per accertare l'entità del credito dovuto all'istituto di credito in presenza di tasso usurario posto che le questioni da sottoporre al c.t.u. non sono di mero accertamento ma si presentano complesse perché demandano al c.t.u. valutazioni giuridiche sugli accordi negoziali di pertinenza esclusivamente del giudice (quali la misura usuraria dei tassi applicati)": Tribunale Spoleto, 18/05/2015; cfr. anche Tribunale di Milano, VI sezione civile, 14.11.2013; Trib. Milano, sez. X, 23 gennaio 2007; Trib. Milano 17 aprile 2006; Tribunale Napoli 5.12.2016);

ritenuto, a seguito della recente sentenza Corte Costituzionale 77/2018, che sia possibile disporre la compensazione delle spese tenuto conto della complessiva condizione della parte ricorrente, della complessità e delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione trattata;

**P.Q.M.**

dichiara il ricorso inammissibile compensa tra le parti le spese

Si comunichi

Genova, 10 maggio 2018

Il Presidente  
Enrico Ravera

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*